

Spett.Le
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - ROMA

OGGETTO: REVISIONE DEL VOSTRO REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007 n. 179, concernente la Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la CONSOB e le relative procedure, adottato dalla CONSOB con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008”

La presente in qualità di Conciliatore presso l'intestata Camera di Conciliazione e altresì iscritta all'elenco dei Mediatori presso la Camera di Commercio di Ancona, prendendo visione sul Vostro sito internet della proposta di modifica al Regolamento, intendo con la presente esprimere alcune osservazioni come di seguito riportate.

Preliminarmente, esprimo apprezzamento in merito alla proposta di conformare il nuovo regolamento alla disciplina della Mediazione introdotta dal Legislatore con il D Lgs 28/2010 e relativo decreto di attuazione, anche se a mio avviso da una lettura attenta emergono, alcune criticità in particolare in merito ai requisiti professionali indicati all'articolo 7. Nello stesso si richiede per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco dei Conciliatori della vostra Camera di Conciliazione specifici e ulteriori requisiti di professionalità per lo svolgimento del ruolo di Mediatore che di fatto escludono coloro che sono semplicemente laureati. Appare opportuno chiedersi se con tale scelta viene realmente tutelata una miglior qualità del servizio e se è consentito il raggiungimento, dell'obiettivo posto, di maggiori conciliazioni con esito positivo.

Prediligere professionalità volte al giudizio o a prendere posizioni per competenza professionale andrebbe a mio avviso a snaturare la procedura conciliativa stessa, con il maggior rischio di orientare anche inconsciamente, l'incontro di Mediazione alle convinzioni del Mediatore e non cercando di fare emergere quella reale volontà delle parti, preambolo di un buon esito della stessa. Probabilmente la migliore professionalità del Mediatore è quella che viene a crearsi nel tempo attraverso una formazione continua sulle tecniche di conciliazione, maturando esperienza nello specifico ruolo e, soprattutto, presentando una predisposizione personale all'ascolto attivo (volto a una comprensione imparziale del caso).

Il Legislatore, nei fatti ha aumentato e non poco i requisiti di professionalità attraverso lo svolgimento del tirocinio per il Mediatore, il quale dovrà assistere entro due anni (al fine di mantenere il titolo) a 20 incontri di Mediazione come uditore, permettendo anche a coloro che hanno un'esperienza lavorativa ridotta di apprendere come gestire la parte più formale della procedura, consistente nella redazione del verbale e dell'accordo o nella formulazione di un'eventuale proposta (se richiesta da entrambe le parti).

Considero il ruolo del Mediatore che opera in molteplici settori del diritto civile e commerciale per la varietà degli argomenti e dei casi trattati, con ogni probabilità, più complesso rispetto a colui che si occupa esclusivamente di controversie tra investitori e intermediari


I requisiti professionali richiesti dal nuovo regolamento al Conciliatore diventano inoltre, molto simili a quelli previsti per lo svolgimento dell'incarico di Arbitro, ruolo quest'ultimo da considerare decisamente più complesso poiché il professionista deve effettuare una valutazione della controversia e decidere in merito

alla stessa; diversamente al Mediatore al quale viene principalmente richiesto di ripristinare e facilitare il dialogo tra le parti in conflitto, verificando la possibilità per le stesse di raggiungere un accordo, quale espressione delle rispettive volontà.

Rimango alquanto dispiaciuta per questa possibile decisione e spero in un ravvedimento in merito.

L'occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

Modena, lì 7 maggio 2012


Dott.ssa F. Sighinolfi